

## **Tribunale di Vicenza – Sezione penale - Sentenza 17 aprile 2019 n. 555**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale -

in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Camilla AMEDORO

alla pubblica udienza del 17/04/2019

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

**SENTENZA**

(art. 544 1 comma c.p.c.)

nel procedimento a carico di:

(...) nato il (...) a V., residente a V. C. M. P. (S. E.), 10 - domicilio dichiarato;

libero - assente

con difensore di fiducia Avv. Ag.Sb. del Foro di Venezia;

imputato

del reato di cui all'art. 76 co.3 D.Lgs. n. 159 del 2011 perché contravveniva ai foglio di via obbligatorio emesso da Questore di Vicenza in data 22.8.2016 e notificato in data 20.9.2016 con il quale si disponeva l'allontanamento dal territorio comunale di Vicenza per la durata di anni tre.

**MOTIVAZIONE**

(...) è stato citato a giudizio per rispondere della violazione della misura di prevenzione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 159 del 2001, emessa a suo carico dal Questore di Vicenza in data 22.08.2016, notificato in data 20.09.2016, con il quale gli si vietava il rientro nel Comune di Vicenza per la durata di tre anni.

Si osserva che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011, il Questore può ordinare alle persone indicate dell'art. 1 stessa legge, che siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, di farvi rientro.

La caratteristica dell'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio è quella di attribuire al Questore il potere di adottare, nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, un provvedimento motivato con il quale le dette persone vengono rimandate nel luogo di loro residenza con foglio di via obbligatorio, con inibizione a ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono state allontanate.

Quindi, presupposto perché il provvedimento di rimpatrio possa essere emesso è, da un lato, il fatto che il luogo in cui la persona viene trovata sia diverso da quello di residenza; dall'altro, che la persona cui il provvedimento è destinato abbia un luogo di residenza stabile; dall'altro ancora che detta persona sia "rimandata" in quel luogo.

Il provvedimento di cui all'art. 2 è, dunque, un atto a contenuto composito che deve contenere una duplice prescrizione: l'ordine di rimpatrio (ovvero l'ingiunzione al soggetto di fare rientro nel luogo di residenza) e il divieto di far ritorno nel comune da cui è stato allontanato.

Del resto, per pacifica giurisprudenza, l'art. 2 assume a schema tipico del reato una condotta omissiva plurima ripartita in due elementi, non aventi una propria autonomia, ma interdipendenti tra loro: il mancato allontanamento (o il ritorno) del soggetto destinatario del provvedimento dal luogo dal quale è stato bandito (ed in tale ipotesi ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato) e il mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio nel luogo della propria abituale residenza (ed in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione, Cass. sez. 1 2.10.1997 imp. Giunta in CED).

La stessa Corte d'Appello di Venezia nella sentenza del 23.5.2007 n. 968 (imp. Ca.) ha, in particolare, evidenziato: "il provvedimento previsto dall'art. 2 L. n. 1423 del 1956 è atto complesso che si sostanzia in una duplice prescrizione: la prima è costituita dall'ordine di "rimpatrio", cioè dall'ingiunzione al soggetto che risulti essere pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza, di fare in esso rientro; la seconda è costituita dall'inibizione, senza preventiva autorizzazione, ovvero per un periodo non superiore a tre anni, di far ritorno nel luogo dal quale è allontanato. Condizione di legittimità dell'atto è che il destinatario dello stesso si trovi in un luogo diverso da quello nel quale risiede; l'ordine di "rimpatrio" costituisce pertanto il presupposto logico-giuridico della successiva inibitoria" (sentenza n. 281 del 19.2.2004); "la mancanza nell'ordine di tale prima prescrizione l'ordine di rimpatrio rende illegittimo il provvedimento, in quanto carente di uno dei contenuti essenziali prescritti dalla norma".

Suffragano la conclusione che l'ordine di rimpatrio non può che far parte del contenuto essenziale dell'atto anche i seguenti ulteriori argomenti:

- nella sentenza di condanna per violazione dell'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 il Giudice deve disporre che, scontata la pena, "il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio" e da ciò si può agevolmente desumere che la contravvenzione non è configurabile se al divieto di rientro non si accompagna un "reimpatrio" (e quindi l'ordine di recarsi in un determinato luogo);

- l'art. 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (la cui violazione è sanzionata dall'art. 76 comma 3) è rubricato "foglio di via obbligatorio" (disciplina dunque questo specifico istituto e i provvedimenti ad esso collegati) e prevede testualmente che se persone pericolose per la sicurezza pubblica si trovano fuori dei luoghi di residenza il Questore possa "rimandarvele

con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio inibendo loro di ritornare senza preventiva autorizzazione";

- il D.Lgs. n. 159 del 2011 e gli artt. 295 e 297 TULPS disciplinano il contenuto oggettivo del provvedimento di prevenzione sia mediante la introduzione della garanzia della motivazione sia mediante le distinte previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio (già previsto nell'art. 157, comma 2, del T.U.L.P.S) e del divieto di ritorno (già contemplato nel comma successivo senza limiti di tempo), fondendole in una unica misura di natura promiscua, la quale assomma effetti coercitivi e inibitori: il rimpatrio, mediante foglio di via obbligatorio, col divieto di ritorno; anzi, il provvedimento tipico è costituito proprio dal provvedimento di rimpatrio da redigere su apposito modulo e con specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione, configurandolo, quindi, come prius logico, oltre che giuridico, della successiva inibitoria;

- l'allontanamento dal territorio di un Comune può non essere seguito dal divieto di farvi rientro, ma il divieto di far rientro nel territorio di un Comune implica necessariamente (per espressa previsione di legge) un preventivo allontanamento;

- il divieto di fare rientro nel territorio di un determinato Comune presuppone che vi sia un diverso Comune nel quale si abbia diritto di soggiornare e dal quale non si possa essere allontanati.

Del resto, la ratio legis è quella di far sì che il soggetto non solo non faccia ritorno nel comune dal quale era stato allontanato e nel quale la sua presenza era stata giudicata pericolosa dal Questore, ma non si sposti dal luogo di residenza (benché nulla vieti all'intimato, una volta raggiunta la sede del rimpatrio, di trasferirsi altrove, tranne, ovviamente, nel luogo da cui è stato allontanato) dove può essere più agevolmente controllato.

E che l'ordine di rimpatrio costituisca requisito di legittimità del provvedimento è condiviso anche dalla Suprema Corte (Cass. sez. 1, n. 22687 del 26.3.2013) che ha affermato che "il decreto del questore che, nel concorso dei presupposti e delle condizioni di legge, si limiti a imporre il solo divieto di ritorno (ovvero alternativamente disponga il rimpatrio senza il divieto de quo) non corrisponde al modello del provvedimento tipizzato dalla legge e, pertanto, sotto tale profilo, potrebbe considerarsi illegittimo" salvo poi ritenere l'illegittimità del provvedimento non sindacabile da parte del giudice ordinario.

Tuttavia, la mancanza dell'ordine di rimpatrio implica un vizio dell'atto che, alla luce della nuova disciplina della patologia del provvedimento amministrativo, appare riconducibile all'ipotesi di nullità per carenza di un elemento essenziale ex art. 21 septies L. n. 241 del 1990, come tale rilevabile anche dal giudice ordinario.

Del resto, l'adozione del provvedimento di prevenzione che non corrisponde allo schema tipico previsto dal legislatore risulta contrastante anche con l'art. 16 Cost. (che legittima le misure applicate dal questore) che tutela il diritto di libertà di circolazione su cui l'atto va ad incidere.

Nel caso di specie il Questore di Vicenza ordinò all'odierno imputato di allontanarsi dal comune di Vicenza e gli vietò di ritornarvi per anni tre, ma non emise foglio di via obbligatorio perché l'imputato risultava senza fissa dimora e non vi era dunque alcun luogo in cui potesse essere "rimandato".

Per le ragioni esposte, ritiene il Tribunale debba essere pronunciata sentenza di assoluzione stante la nullità (ex art. 21 septies L. n. 241 del 1990) del provvedimento del Questore in atti, che manca di un elemento essenziale.

L'imputato dev'essere quindi assolto dal reato a lui ascritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve (...) dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Vicenza il 17 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.